

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze	DUVRI
ISER-SPP	<i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	<i>REV. 06</i>

ROMA - SEDE

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze

Art.26 del D.lgs. 81/08 e s. m. e i.

REVISIONE maggio 2024

Data:

Datore di lavoro Committente:

ENEA
Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi
Il Direttore
(ing. Nicola Ranieri)



 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	INDICE	

1. GENERALITA'	4
1.1 Premessa	4
1.2 Scopo e campo di applicazione	4
1.3 RIFERIMENTI normativi	4
1.4 Descrizione dell'Unità produttiva.....	6
1.5 Responsabilità/Mansionario/Organigramma.....	6
1.6 Definizioni.....	12
1.7 Acronimi ed abbreviazioni.....	13
2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	14
2.1 Descrizione del fattore di rischio	14
2.2 Metodologia.....	18
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	22
3.1 Stima e /o calcolo.....	22
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	28
4.1 Misure di prevenzione e protezione generali adottati per eliminare le interferenze	28
4.2 Misure SPECIFICHE ADOTTATE per eliminare le interferenze.	30
4.3 Stima dei costi delle misure di prevenzione e protezione.....	36
5. PROCEDURE	37
5.1 Informazione e formazione	37
5.2 Dispositivi di protezione individuale	39
5.3 Gestione emergenza.....	40
5.4 Monitoraggi e controlli.....	43
6. GESTIONE DEL DOCUMENTO	44

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	<i>DUVRI</i> <i>REV. 05</i>
ISER-SPPCAS	PARTE I	

PARTE I

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

1. GENERALITA'

1.1 PREMESSA

Il presente documento è redatto ai sensi del DLgs 81/2008 e s. m. e i. Esso consta di una relazione tecnica e una serie di Allegati.

1.2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di valutare i rischi da interferenza legati ad attività lavorative svolte da imprese ospitate all'interno della Sede Legale. Esso si applica a tutte le attività lavorative all'interno della Sede Legale, (per brevità denominata Sede), salvo che:

- le suddette attività non comportino la necessità dell'installazione di un cantiere temporaneo e mobile per il quale viene elaborato un Piano di sicurezza e Coordinamento ai sensi del DLgs 81/2008 Titolo IV.
- non vi siano interferenze (si veda il § 6).

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106
- D.M. 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE".
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici" e s.m.i.;
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" e s.m.i.;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- “Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2007;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Circolare n. 308/RU – “Accesso e permanenza in tutti i Centri dell'Ente, di persone non dipendenti ENEA”.
- Circolare Commissariale n. 18 del 17 marzo 2010 “Ulteriori provvedimenti organizzativi per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)”.
- Circolare Commissariale n. 89 del 13 gennaio 2014 “Riorganizzazione del sistema di gestione della sicurezza in ENEA – individuazione dei datori di lavoro, dei dirigenti per la sicurezza e dei preposti, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”.
- Circolare Commissariale n. 90 del 10 giugno 2014 “Chiarimenti ed integrazioni in merito alla Circolare Commissariale 89/20014”.
- Circolare Commissariale n. 93 del 25 giugno 2015 “Nuova organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza”.
- Circolare n. 1/PRES del 07 aprile 2016 “Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 93/2015/COMM - Circolare Commissariale n. 93 del 25 giugno 2015 “Nuova organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza”.

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

1.4 DESCRIZIONE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Anagrafica

Denominazione:	ENEA Sede Legale dell'Agenzia
Sede:	Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma
N° dipendenti:	300 (dato orientativo)
Planimetria	(Allegato 01)

1.5 RESPONSABILITÀ/MANSIONARIO/ORGANIGRAMMA

Con la Circolare Commissariale n. 18 del 17 marzo 2010 si è proceduto anche all'integrazione con il Centro Ricerche Casaccia dei servizi del Centro Roma Sede. Per quanto sopra il Centro di Roma Sede è stato individuato come Sede Legale dell'Agenzia, ed il Datore di lavoro è l'Ing. Marco Citterio Direttore del C.R. Casaccia.

Di seguito si riporta l'elenco dei servizi e delle persone che si occupano, a vario titolo, della sicurezza e salute all'interno della Sede, per conto della Direzione di Centro e/o della Direzione Generale.

I servizi di emergenza, nonché di vigilanza sono raggiungibili attraverso linee dedicate.

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
	ISER-SPPCAS	

DIREZIONE CENTRO		
Datore di lavoro - ISER	Ing. Nicola Ranieri	Tel. 063048/3581 fax 063048/4878
SERVIZIO GESTIONE SEDE LEGALE – ISER SEDE		
Responsabile gestione sede legale – ISER SEDE	Ing. Tania Zangrilli	Tel. 0630482768
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
Responsabile ISER-SPP:	RSPP Dott. Alessandro Occhigrossi	Tel. 063048/6102 fax 3048/4838
Addetti al servizio ASPP:	Dott.ssa Rosanna Gatti Dott. Bruno Epifania Ing. Vanni Lopresto Dott.ssa Rossella Minocchi Sig. Alessandro Rossini	Tel. 0630483477 Tel. 0630486581 Tel. 0630483997 Tel. 0630483133 Tel. 0630483490
SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO		
Responsabile interno:	Ing. Nicola Ranieri	Tel. 063048/3839 063048/3581 fax 063048/4878
Addetti al servizio interno:		
N° DI TELEFONO A LINEA DEDICATA		2222
SERVIZIO DI VIGILANZA		
Responsabile interno:	Ing. Nicola Ranieri	Tel. 063048/3581 fax 063048/6394
Addetti al servizio interno:		Tel. 0636272275
N° DI TELEFONO A LINEA DEDICATA		2222
SERVIZIO DI MEDICINA		
Medico competente:	Dr. Maurizio Agolini	Tel 0636272580
N° DI TELEFONO A LINEA DEDICATA		2222 - 2825

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

Si riporta di seguito l'elenco dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) della Sede:

Rosanna Cotroneo,

Katia Masella,

Giulia Iorio.

Sicurezza pubblica

Per quanto riguarda la sicurezza pubblica sono stati attivati i

contatti con:

Questura: n. telefono 113

Carabinieri: n. telefono 112

Inoltre, i recapiti per l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso e salvataggio sono:

Pronto soccorso n. telefono 118

Vigili del fuoco: n. telefono 115

Sanità pubblica

Le strutture sanitarie più vicine alla Sede sono:

Ospedale S. Spirito	Via Lungotevere in Sassia, 1	Tel. 06/68351
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli	Via Cassia, 600	Tel. 06/33581
Ospedale San Filippo Neri	Via Martinotti, 20	Tel. 06/33061
Policlinico A. Gemelli-Centro antiveleni	L.go Agostino Gemelli	Tel. 06/3054343
Ospedale S. Eugenio-Centro ustioni	P. le dell'Umanesimo, 10	Tel. 6/51002803

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

Responsabilità

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i., per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione recita quanto segue:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 1. *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 2. *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
- b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
1. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
2. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 2-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi*

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 2-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
- 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
- 4. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
- 5. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*
- 6. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
- 7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita*

	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	REV. 05

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Datore di Lavoro delle Stazioni appaltatrici con il coordinamento del proprio RSPP e la collaborazione del Medico Competente (MC) e della struttura organizzativa dell'impresa (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) è responsabile di:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi specifici per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- b) elaborare, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Documento di Valutazione del Rischio, conformemente all'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- c) riesaminare la valutazione dei rischi e le richieste di eventuali modifiche/aggiornamenti ai relativi DVR, annualmente durante la riunione periodica di prevenzione e protezione e/o a seguito di possibili eventi o situazioni (variazione normativa, modifiche significative, ecc.) che lo rendano necessario, e/o quando prescritto per legge (per es. rischio cancerogeni) e comunque ogni tre anni;
- d) consegna ad ogni suo lavoratore una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro afferente.

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	1. GENERALITA'	

1.6 DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute fondamentali ai fini di una corretta comprensione del presente documento.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Valutazione del rischio

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Rischio tollerabile

Rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione, in considerazione dei suoi obblighi di legge e della sua Politica sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

1.7 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

DLC: Datore di Lavoro Committente.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

R.S.P.P.: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

M.C: Medico Competente

R.L.S.: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

S.A.: Stazione appaltatrice/Appaltatore titolari di appalti che vengono sempre rinnovati in quanto necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane nella Sede Legale dell'Agenzia; per esse il DLC si identifica nel Direttore di Centro.

L.E.: Lavoratore ENEA presenti a vario titolo all'interno della Sede, ma non appartenenti alle S.A.

RdC: Responsabile di contratto

DdL: Direttore dei Lavori

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO

2.1 DESCRIZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO

Si richiama la definizione di interferenza: “Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

Per individuare i rischi da interferenza si riporta quindi una breve descrizione della Sede aziendale e dell'attività lavorativa dei diversi soggetti in essa presenti.

2.1.1 DESCRIZIONE DELLA SEDE LEGALE

Sede Legale

L'edificio si sviluppa su 8 piani fuori terra e un piano interrato; ogni piano è servito da 2 scale e 4 ascensori.

I percorsi ordinari svolgono anche la funzione di percorsi di sicurezza in caso di emergenza.

I luoghi sicuri all'interno dell'area dell'edificio sono:

i gruppi scale sono luoghi sicuri dinamici, in quanto separati dal resto dei locali attraverso porte REI 120, il cortile è raggiungibile attraverso le uscite collocate nel locale mensa. Le uscite verso l'esterno dell'edificio sono collocate:

piano interrato: ingresso carrabile di accesso all'autorimessa, cortile centrale termica

piano terra: locale mensa, locale ricevimento posta.

al piano rialzato: l'ingresso dipendenti



ENEA SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

L'elenco delle dotazioni impiantistiche è riportato nella tabella seguente:

RETE ELETTRICA	
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Sottostazioni elettriche secondarie	N° 3 Trasformatori da 20.000/380 V da 400 kVA
Gruppi elettrogeni Fissi	N° 1 gruppo alimentato a gasolio da 275 kVA
Gruppi elettrogeni Fissi	Edificio F-65: N° 2 gruppi alimentati a gasoli di capacità totale 500 kVA
Gruppi di continuità	N° 1 gruppo di potenza variabile da 1,5 a 250 kVA
Impianti elettrici d'edificio	N° 32 quadri elettrici di piano N° 60 interruttori generali di potenza N° 705 torrette con prese N° 620 interruttori modulari per quadri N° 20 prese bloccate
Illuminazione esterna	N° 6 fari con lampade HQI-TS da 70 W N° 4 fari con lampade HSI-MP da 100 W N° 4 fari con lampade HPI-T da 400 W
Illuminazione interna	N° 1752 corpi illuminanti N° 3193 tubi fluorescenti
RETE IDRICA	
Acqua potabile	Approvvigionamento tramite acqua A.C.E.A.
Rete idrica antincendio	Idranti di varia tipologia collegati alla rete idrica A.C.E.A.
RETE FOGNARIA	
Acque nere	Sviluppo rete: 120 m.
Acque bianche	N° 2 pompe di sollevamento
RETE TELEFONICA	
Centrale telefonica	N° 383 utenze telefoniche attestate
RETE TELEMATICA / INFORMATICA	

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

Rete Trasmissione dati	N° 450 punti utenza
IMPIANTI TERMICI	
Centrale termica	N° 1 caldaia da 500 kW alimentata a metano
Impianto di cogenerazione	N° 2 caldaie da 24 kW N° 1 impianto solare
Impianti di condizionamento	N° 2 Gruppi frigo da 100 kW cadauno e N° 200 Fan Coil
IMPIANTI DI MESSA A TERRA	
	E' costituita da un unico impianto di terra a maglie interconnesse
IMPIANTO ANTINCENDIO	
Unità segnalazione e gestione allarmi	N° 1 Centrale supervisionata in sala operativa N° 71 Zone N° 1 Centrale interfono per ogni piano dell'edificio
Impianti fissi di rilevazione fumi e incendi	N° 38 Pulsanti allarme; N° 111 Rivelatori di fumo ottici; N° 10 Allarmi generici (ascensori, porte allarmate, etc.)
IMPIANTO DI SORVEGLIANZA E PROTEZIONE FISICA	
	N° 16 Telecamere N° 6 Monitor

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

2.1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI L.E.

Si richiama la definizione di L.E.: Lavoratori ENEA presenti a vario titolo all'interno della Sede, ma non appartenenti alle S.A.

Si tratta di lavoratori che in genere svolgono attività di ricerca e/o di supporto tecnico-logistico alla ricerca e che entrano nella Sede in qualità di dipendenti, borsisti, etc..

2.1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE S.A.

Si richiama la definizione di S.A.: Stazione appaltatrice/Appaltatore/lavoratori autonomi titolari di appalti che vengono sempre rinnovati in quanto necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane nella Sede (si veda la tabella riportata nei paragrafi successivi).

Si tratta di imprese che operano in generale per la manutenzione della Sede, quali ad es. manutenzione edile, manutenzione impianti etc. e/o per la fornitura di servizi generali quali ad esempio servizi mensa, servizi di pulizia etc. Si rimanda all'ALL. 6 per la descrizione dell'oggetto degli appalti relativi a tali imprese.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

2.2 METODOLOGIA

Per valutare i rischi da interferenza si procede secondo i passi seguenti:

- a) identificazione dei pericoli;
- b) identificazione del rischio dovuto ad interferenza, dove **$R = f(P, D)$**

in cui f è una funzione dipendente dalla sorgente di rischio che risulta:

$R = P$ (probabilità) x D (danno) dove P e D sono numeri da 1 a 4 così definiti:

Scala delle probabilità

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Molto alta	- Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore
3	Alta	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto - É noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
2	Media	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

1	Bassa	• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
---	-------	--

Scala della gravità del danno

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Molto grave	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
2	Medio	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile • Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

Valutazione della priorità

A seguito della individuazione dei valori di p e d, correlati alle attività lavorative di interferenza ed ai luoghi di lavoro, la combinazione dei due indici, definisce il rischio residuo, sulla base della seguente matrice:

		Lieve	Media	Grave	Molto grave	PROBABILITÀ
Bassa		1	2	3	4	
Media		2	4	6	8	
Alta		3	6	9	12	
Molto Alta		4	8	12	16	
		ENTITÀ DANNO				

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	2. INDIVIDUAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO	

I livelli di priorità di intervento sono indicati in tabella:

Livello di priorità	Descrizione Azione
$R \geq 9$ massima	Interventi di risanamento immediati. Nessuna attività deve essere avviata.
$R=8$ o $R=6$ alta	Programmazione di interventi a breve termine. Soglia di preallarme
$R=4$ o $R=3$ media	Programmazione di interventi a medio-lungo periodo
$R = 2$ bassa	Rischi con i quali si convive: programmazione di eventuali interventi a lungo periodo
$R = 1$ trascurabile	Rischi con i quali si convive e non è necessario intervenire

Convenzionalmente si assume che, indipendentemente dal calcolo, qualora il danno sia mortale, il rischio diventa alto e conseguentemente anche le priorità delle azioni da intraprendere.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.1 STIMA E /O CALCOLO

Data la presenza delle imprese che gestiscono le infrastrutture/servizi per conto della Direzione di Centro, si riporta una tabella riepilogativa delle S.A. classificate con una lettera, del relativo oggetto dell'appalto in essere e dei relativi luoghi di lavoro dove i contratti trovano attuazione.

Oggetto dell'appalto		Luoghi di intervento	
		Edificio	Area esterna
* A	Gestione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di servizio	x	x
* B	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili	x	x
* C	Controlli e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi antincendio e guasti telefonici	x	x
D	Servizio di facchinaggio	x	x
E	Servizio pulizie	x	
F	Servizio mensa e snack	x	
G	Manutenzione macchinari e apparecchiature mensa	x	
* H	Manutenzione impianti telefonici e trasmissione dati	x	
I	Vigilanza	x	

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

Si valutano le relative interferenze secondo la matrice di rischio di seguito riportata

	* A	* B	* C	D	E	F	G	* H	I
(*) A	//	2*3=6	2*3=6	2*3=6	1*1=1	2*2=4	3*2=6	3*2=6	1*2=2
(*) B	6	//	2*2=4	2*2=4	1*1=1	2*2=4	2*2=4	2*2=4	1*2=2
(*) C	6	4	//	2*1=2	1*1=1	1*1=1	1*1=1	3*2=6	1*2=2
D	6	4	2	//	2*1=2	1*2=2	1*1=1	2*2=4	1*2=2
E	1	1	1	2	//	2*1=2	1*1=1	1*1=1	1*2=2
F	4	4	1	2	2	//	4*1=4	1*1=1	1*2=2
G	6	4	1	1	1	4	//	1*1=1	1*2=2
(*) H	6	4	6	4	1	1	1	//	1*2=2
I	2	2	2	2	2	2	2	2	//

(*) = possono ricadere in ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” D.Lgs. 81/08 e s.m.i., di conseguenza è obbligatorio redigere il PSC.

Sulla base di una suddivisione dei lavori in varie fasi elementari, si prendono in esame le seguenti categorie di rischio da interferenze:

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La valutazione viene effettuata compilando le tabelle di seguito riportate

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

RISCHI DERIVANTI DA SOVRAPPOSIZIONI DI PIÙ ATTIVITÀ SVOLTE AD OPERA DI APPALTATORI DIVERSI			
FASI:	Interferenze con:		
Interferenze	Indice Rischio	di Area interessata	Misure di P.P./Provvedimento
Rischio:			☐ Rispetto norme di accesso e di circolazione ☐ Delimitazione aree di lavoro ☐ Disattivazione/sezionamento temporaneo degli impianti tecnologici interessati dai lavori, previo congruo avviso ☐ Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo di lavoro ☐ Allontanamento/segregazione materiali e attrezzature dal luogo dei lavori ☐ Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro ☐ Posa di apposita cartellonistica provvisoria ☐ Areazione dei locali ☐ Separazione dei lavori nocivi ☐ Segregazione/smaltimento adeguati di rifiuti e prodotti nocivi in generale ☐ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori ☐ Utilizzo di specifici DPI ☐ Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori di ossigeno) ☐ Altro:
NOTE:			

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

RISCHI IMMESSI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE DALLE LAVORAZIONI DELL'APPALTATORE			
Interferenze	Indice di Rischio	Area interessata	Misure di P.P./Provvedimento
			☐ Rispetto norme di accesso e di circolazione ☐ Delimitazione aree di lavoro ☐ Disattivazione/sezionamento temporaneo degli impianti tecnologici interessati dai lavori, previo congruo avviso ☐ Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo di lavoro ☐ Allontanamento/segregazione materiali e attrezzature dal luogo dei lavori ☐ Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro ☐ Posa di apposita cartellonistica provvisoria ☐ Areazione dei locali ☐ Separazione dei lavori nocivi ☐ Segregazione/smaltimento adeguati di rifiuti e prodotti nocivi in generale ☐ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori ☐ Utilizzo di specifici DPI ☐ Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori di ossigeno) ☐ Altro: Interruzione/riattivazione dell'attività dei L.E., previa idonea comunicazione
NOTE:			

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

RISCHI ESISTENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE, OVE È PREVISTO CHE DEBBA OPERARE L'APPALTATORE, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'APPALTATORE

Interferenze	Indice di Rischio	Area interessata	Misure di P.P./Provvedimento
☐ Radiazioni non ionizzanti ☐ Carichi sospesi ☐ Rumore ☐ Vibrazioni ☐ Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi ☐ Organi meccanici in movimento ☐ Lavoro in quota(>2m) ☐ Presenza di fiamme libere ☐ Rischi da apparecchiature speciali:..... ☐			☐ Rispetto norme di accesso e di circolazione ☐ Delimitazione aree di lavoro ☐ Disattivazione/sezionamento temporaneo degli impianti tecnologici interessati dai lavori, previo congruo avviso ☐ Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo di lavoro ☐ Allontanamento/segregazione materiali e attrezzature dal luogo dei lavori ☐ Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro ☐ Posa di apposita cartellonistica provvisoria ☐ Areazione dei locali ☐ Separazione dei lavori nocivi ☐ Segregazione/smaltimento adeguati di rifiuti e prodotti nocivi in generale ☐ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori ☐ Utilizzo di specifici DPI ☐ Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori di ossigeno) ☐ Altro: Interruzione/riattivazione dell'attività dei L.E., previa idonea comunicazione

NOTE:

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	3.VALUTAZIONE DEL RISCHIO	

--

RISCHI DERIVANTI DA MODALITÀ DI ESECUZIONE PARTICOLARI (CHE COMPORTANO RISCHI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ APPALTATA), RICHIESTE ESPLICITAMENTE DAL COMMITTENTE.			
Interferenze	Indice Rischio	di Area interessata	Misure di P.P./Provvedimento

Misure di P.P.= misure di prevenzione e protezione codificate dalle leggi vigenti-
Provvedimento= misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo ritenute opportune.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI ADOTTATI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Tutto il personale delle S.A. è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della Sede. Oltre alle misure e cautele dettate da tali regolamenti interni, il personale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi, ai fini di eliminare le interferenze derivanti dalle loro reciproche attività, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- Deve concordare le tempistiche (Es.: giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'ENTE Committente.
- Deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione.
- Deve svolgere il proprio ruolo e le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose.
- Deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Ente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze.
- Deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti: non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal Committente né di prodotti, né di attrezzature.
- Per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, il personale della S.A. dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Ente Committente

Inoltre, si comunica che:

- I servizi igienici utilizzabili dal personale dell'S.A. sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
- Negli edifici e nei singoli settori lavorativi sono disponibili telefoni sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della Committenza.
- All'interno dei locali dell'Ente Committente le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati.
- Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Ente Committente chiedere al personale presente in loco.
- E' fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere.
- All'interno dei luoghi di lavoro è vietato fumare ed anche gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza.
- E' fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'S.A. di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche).
- E' vietato a qualsiasi lavoratore presso l'Ente assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

Inoltre, le S.A. devono rigorosamente attenersi alle seguenti prescrizioni:

- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai propri lavori;
- obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- divieto di introdurre, senza specifica autorizzazione, sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine e attrezzature;
- divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere il lavoro e la sicurezza di altre persone;
- divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- obbligo di usare i necessari dispositivi di protezione individuali;
- obbligo di non usare, sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme e leggi in materia di sicurezza delle macchine;
- divieto di compiere su organi in moto qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione ecc);
- divieto di passare sotto carichi sospesi;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Obbligo del personale, occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del relativo datore di lavoro.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.2 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE.

Tutte le S.A. presenti all'interno della Sede devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., rispettando in particolare tutte le caratteristiche di sicurezza degli ambienti di lavoro nei quali entrano ad espletare la loro attività.

Qualora un rischio da interferenza sia tale che, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione generali e specifiche, lasci dubbi sulla possibilità di arrecare danno ai lavoratori, il Responsabile di contratto dovrà disporre l'interruzione, anche temporanea, delle attività dei L.E., fintanto che non vengano completate le attività pericolose.

Il Responsabile di contratto ha l'obbligo di valutare, per conto del Datore di Lavoro, se, per l'attività specifica, è necessario redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di disposizioni che dovranno essere rispettate a seconda delle necessità specifiche legate al tipo di interventi da eseguire:

4.2.1 RECINZIONI E PERCORSI (rispetto norme di accesso e di circolazione)

Tutta l'area interessata dai lavori dovrà essere interdetta al personale esterno tramite una recinzione e/o adeguatamente segnalata.

L'eventuale recinzione dovrà avere caratteristiche di sicurezza e resistenza meccanica idonee alla zona da interdire e essere completa di segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari.

Gli eventuali accessi di "personale esterno" saranno regolamentati da apposita procedura redatta dalla ditta appaltatrice.

Detto personale potrà accedere nell'area solo durante gli orari di apertura dell'area stessa dandone comunicazione preventiva ai preposti alla prevenzione e sicurezza dell'impresa appaltatrice, inoltre dovrà rispettare i limiti di velocità e le norme del codice stradale durante la circolazione nell'area esterna.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.2.2. SEGNALETICA DI SICUREZZA (posa di apposita cartellonistica provvisoria)

I Datori di lavoro delle imprese appaltatrice hanno l'obbligo di:

- installare nell'ambito della propria area di lavoro la relativa segnaletica di sicurezza;
- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti la segnaletica presente in Sede.

4.2.3 VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI (rispetto norme di accesso e di circolazione)

Le aree di lavoro e di passaggio, occupate dai lavoratori delle ditte appaltatrici, durante la loro attività, devono essere concepiti in modo tale che la circolazione nell'edificio della Sede possa avvenire in modo sicuro.

Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

E' opportuno che la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per i soli pedoni non sia inferiore ad 1 metro (D. M. n. 236/89)¹.

Se sulle vie di circolazione transitano mezzi di trasporto, la distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni deve essere di almeno 1 metro oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto, compreso l'eventuale carico. I pavimenti dei locali devono esser fissi, stabili e antisdrucchiolanti, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve essere una superficie unita ed impermeabile ed avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

Prospetto riepilogativo vie di circolazione, pavimenti e passaggi

Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale	
Larghezza delle vie di circolazione per i soli pedoni	Opportuno maggiore o uguale m 1,00 (fatte salve le attività regolate da leggi specifiche)
Distanza di sicurezza nelle vie di circolazione con transito di mezzi di trasporto	Opportuno maggiore o uguale m. 1,00 oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto, compreso l'eventuale carico

¹ Per aziende con più di 15 dipendenti in edifici già esistenti

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.2.4 LOCALI IN CUI SI PREVEDE LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI CON MOTORE A SCOPPIO ACCESSO (areazione dei locali)

Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. (Allegato VI punto 2.5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Andrà anche verificato il rispetto delle condizioni previste dal D.M. del 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

4.2.5 SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni ed esterni (es. operazioni di saldatura, molatura, verniciatura, seppitura, levigatura, lucidatura, stampaggio, tranciatura, piegatura, ecc.).

Ulteriori indicazioni relative alle lavorazioni nocive sono contenute nel Titolo IX Sostanze pericolose Capo II – protezione da agenti cancerogeni mutageni e Capo I - protezione da agenti chimici, D.lgs. 81/08 e s.m.i..

4.2.6 DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINANTI CON PRODOTTI NOCIVI (segregazione/smaltimento adeguati di rifiuti e prodotti nocivi in generale)

Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.2.7 DIFESA CONTRO LE POLVERI (separazione dei lavori nocivi)

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro delle imprese appaltatrici è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare provvedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i già menzionati provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di esempi di provvedimenti atti a prevenire possibili situazioni di rischio.

- Segnalare preventivamente eventuali interruzioni delle alimentazioni di elettricità, gas, acqua, necessarie alla effettuazione di interventi di manutenzione. Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento /climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Direttori dei lavori /Responsabile di Contratto. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
- Prevenire la possibilità di caduta di rami/pigne su persone e cose anche in funzione delle condizioni meteorologiche avverse.
- In caso di movimentazione di carichi ingombranti, valutarne preventivamente gli ingombri e il peso, scegliendo i mezzi e i percorsi più idonei alla movimentazione.
- Adottare ogni misura di igiene necessaria a prevenire inquinamenti degli alimenti durante gli interventi di manutenzione delle apparecchiature.

	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

- Informare, formare, addestrare il personale addetto alla movimentazione delle bombole in merito ai rischi connessi a tale operazione.
- Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la S.A. porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.
- La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.
- usare la massima prudenza per non creare danni a L.E. ; la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi; speciale attenzione va tenuta negli incroci tra corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali; la velocità e le modalità di spostamento dei carrelli devono tener conto anche della natura e dello stato di conservazione delle pavimentazioni, al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori della ditta appaltatrice o di terzi; il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli in modo tale da escludere qualsiasi rischio di caduta e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte appaltatrici o lavoratori autonomi.
- L'attuazione degli interventi non deve creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni. Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
- Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni. Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.
- L'impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

certificazione) ed in buono stato di conservazione. I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. L'utilizzo di impianti elettrici o apparecchiature elettriche di proprietà dell'ENEA può avvenire solo previa espressa autorizzazione dei Servizi competenti della Ente stesso.

- Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura si configurino rischi per terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.
- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'ENEA.
- La S.A. deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.
- L'utilizzo di fiamme libere o di fonti di innesco può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione dei Servizi competenti dell'ENEA. Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. Le attività lavorative necessitanti l'impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili. Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il Direttore dei lavori/Responsabile di Contratto e dovranno essere fornite informazioni ai L.E. (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro preventivamente informato dell'intervento dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività ENEA.
- Nel caso in cui sia previsto la realizzazione di opere di scavo, sarà necessario coordinarsi preliminarmente con i Servizi operativi della Sede per individuare i percorsi di eventuali reti di sottoservizi che potrebbero essere interessate.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

4.3 STIMA DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per la stima dei costi della sicurezza da interferenze, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui al punto 4.1 dell'Allegato XV del DLgs 81/08 e s.m.i. (ex art.7 c.1 del DPR 222/2003). Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

In caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

5.PROCEDURE

5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nella Sede dell'Agenzia il datore di lavoro ha provveduto a realizzare un sistema di informazione utilizzando diversi strumenti, in modo che il personale che accede a vario titolo nella Sede Legale dell'Agenzia, sia consapevole dei rischi presenti all'interno dell'edificio e possa conseguentemente adottare le tutele e precauzioni necessarie per gestirli.

5.1.1 STRUMENTI PER LA INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Schermi in ingresso:

All'ingresso della Sede si trova uno schermo attraverso il quale, chiunque accede nell'edificio, viene informato sulle attività di divulgazione scientifica o altro che si svolgono giornalmente all'interno.

Segnaletica di sicurezza

1. Cartellonistica

In tutti gli ambienti di lavoro della Sede è stata affissa idonea segnaletica di sicurezza. Si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi.
- Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
- Indicare ulteriori elementi di prevenzione e sicurezza.

I segnali possono di conseguenza essere di forme e colori differenti e contenere un pittogramma specifico atti a identificare lo scopo del cartello stesso; essi si distinguono in segnali di:

- divieto;

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

- avvertimento;
- prescrizione;
- salvataggio;
- di segnalazione presidi antincendio.

2. Segnalazioni acustiche

Le stanze con rischi specifici (sale di calcolo, depositi, archivi, impianti sperimentali, ecc.) sono, per la maggior parte, dotati di adeguati sistemi di spegnimento incendi di tipo fisso. La rete di rilevazione allarmi della Sede è concentrata in un quadro di allarme generale informatizzato ubicato presso Sala operativa sita al piano rialzato stanza n. 034 (servizio di guardiania e vigilanza in ingresso). In presenza di anomalie l'attivazione degli allarmi avviene automaticamente. Gli allarmi possono essere attivati anche manualmente tramite gli appositi segnalatori a pulsante, da chiunque rilevi un principio di incendio.

3. Segnalazioni luminose

Ove necessario sono presenti segnalazioni luminose quali lampade di emergenza.

Altre informazioni

In ogni piano dell'edificio sono affisse le planimetrie complete di tutte le indicazioni atte a regolare la gestione delle situazioni di emergenza; esse comprendono:

- identificazione dei percorsi di esodo e dei presidi di sicurezza;
- indicazione dei numeri utili;
- le procedure da attuare.

Negli ambienti ad uso specifico sono affisse inoltre norme generali di sicurezza cui si deve attenere chiunque entri nell'ambiente stesso.

Formazione relativa alle imprese

Oltre alle informazioni di cui sopra, alle imprese vengono forniti tutti i dettagli delle norme da rispettare per limitare i rischi relativi alle attività da svolgere all'interno della Sede attraverso colloqui preliminari in fase di ordine-sopralluogo obbligatorio da effettuarsi in fase di partecipazione alla gara-riunione di coordinamento da effettuarsi a cura del Responsabile di contratto.

5.1.2 GESTIONE DELL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLE IMPRESE

Il datore di lavoro cura, attraverso una manutenzione sistematica, tutti gli strumenti sopra descritti allo scopo di garantire l'efficacia della informazione e formazione

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

Il Responsabile di contratto, sia in occasione di sopralluogo obbligatorio in fase di gara, che in fase iniziale durante la riunione di coordinamento e durante la gestione del contratto, ha l'obbligo di dare tutte le informazioni necessarie alle imprese ospitate sui rischi generali e specifici presenti negli ambienti di lavoro. Le imprese hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni loro impartite e di fornire tutti gli elementi relativi ai rischi indotti nell'edificio della Sede Legale dell'Agenzia a causa della loro attività

5.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutti i L.E. che per il tipo di attività svolta ne hanno necessità, sono dotati di idonei D.P.I., secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

Le S.A. hanno l'obbligo di utilizzare eventuali dispositivi di protezione collettiva atti ad evitare interferenze con le attività dei Lav. ENEA.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

5.3 GESTIONE EMERGENZA

5.3.1 GESTIONE EMERGENZA SANITARIA

5.3.1.1 PRESIDIO MEDICO (TEL. 2580 - 2825)

Presso la stanza n. 019 al piano rialzato è ubicata l'infermeria presidiata dal Medico Competente e da una infermiera.

5.3.1.2 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

- a) Mantenere la calma.
- b) Esaminare la scena dell'infortunio evitando azioni inconsulte e dannose per sé e per l'infortunato.
- c) Valutare le condizioni del soggetto infortunato controllando immediatamente le funzioni vitali:
 - stato di coscienza;
 - presenza del battito cardiaco;
 - presenza dell'attività respiratoria.
- d) Allertare il servizio di pronto soccorso (tel.3000) specificando chiaramente:
 - la natura dell'incidente;
 - il numero ed il nome degli infortunati;
 - l'edificio, il piano e la stanza in cui si trova l'infortunato.
- e) Allontanare le persone non indispensabili liberando spazio intorno all'infortunato.
- f) Non toccare per alcun motivo l'infortunato, se non si hanno conoscenze di primo soccorso o se non vi sia un pericolo imminente e grave per l'infortunato. Non somministrare nulla all'infortunato.
- g) Se si hanno conoscenze in merito e se la situazione lo richiede adottare la posizione antishock e/o la posizione laterale di sicurezza.
- h) Praticare le manovre previste per l'urgenza e/o la gravità: eseguire le procedure per la rianimazione (se si è in grado di eseguirle);
- i) Se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile:
 - non lasciare l'infortunato da solo fino a che non sarà affidato a persone competenti;
 - rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico);
 - evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente.
- j) All' arrivo della squadra del Pronto Intervento della Sede mettersi a disposizione dei soccorritori ed eseguire le mansioni eventualmente affidate.

In caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico l'imballaggio con l'etichetta della sostanza.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

5.3.2 GESTIONE EMERGENZA INCENDIO

Il DLC ha organizzato un servizio interno per il pronto intervento, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e un presidio medico interno (Tel. n° 2222 – 2580 – 2825).

5.3.2.1 SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutti gli edifici e le infrastrutture della Sede sono dotati di un adeguato numero di estintori che per tipo, caratteristiche ed ubicazione consentono un primo efficace intervento su principi d'incendi. L'edificio è altresì dotato di un sistema di rilevazione incendi, di segnaletica di sicurezza, di illuminazione di emergenza e di idranti collegati alla rete idrica dell'ACEA.

Gli edifici con rischi specifici (sale di calcolo, depositi, archivi, etc.) sono, per la maggior parte, dotati di adeguati sistemi di spegnimento di tipo fisso. La rete di rilevazione allarmi della Sede è concentrata in un quadro di allarme generale informatizzato ubicato presso Sala operativa sita al piano rialzato stanza n. 034 (servizio di guardiana e vigilanza in ingresso). In presenza di anomalie l'attivazione degli allarmi avviene automaticamente. Gli allarmi possono essere attivati anche manualmente tramite gli appositi segnalatori a pulsante, da chiunque rilevi un principio di incendio. Tutte le attrezzature finalizzate alla sicurezza antincendio sono oggetto di regolari controlli ed interventi di manutenzione in conformità a quanto previsto dalla Normativa Tecnica e dalle istruzioni dei Costruttori.

5.3.2.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (TEL 2222)

Tale Servizio è espletato dalla Società appaltatrice di vigilanza.

5.3.2.3 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO:

- a) Mantenere la calma.
- b) Informare immediatamente la Squadra di Pronto Intervento (tel. 2222), che provvederà se necessario a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco esterni.
- c) Nell'attesa dell'arrivo della Squadra di Pronto Intervento, se si hanno conoscenze in merito e se la situazione di emergenza lo necessita, provvedere a:
 - allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l'alimentazione o apparati elettrici. Ciò riduce il rischio di propagazione dell'incendio;
 - se il principio di incendio è modesto, cercare (se si è in grado di farlo), di soffocarlo con un estintore, indirizzando il getto di estinguente alla base delle fiamme evitando rischi;
- d) ricordare di tenere sempre una via di fuga alle spalle;
- e) non usare acqua e sostanze estinguenti conduttrici in prossimità di impianti o apparecchiature in tensione;
- f) qualora si incendiassero gli abiti di una persona e questa istintivamente cercasse scampo correndo, alimentando oltremodo le fiamme, si dovrà provvedere a fermarla e soffocare le fiamme con una coperta, indumenti bagnati o getti d'acqua; nel caso non ci fosse nulla di tutto questo, è consigliabile farla rotolare per terra. In questo

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

caso, l'uso degli estintori è estremamente efficace, ma deve essere fatto da persona capace ed attenta a non provocare ulteriori danni;

- g) in caso di evacuazione non devono essere usati gli ascensori;
- h) all'arrivo della Squadra di Pronto Intervento, mettersi a loro disposizione.

 SEDE LEGALE	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 05
ISER-SPPCAS	5. PROCEDURE	

5.4 MONITORAGGI E CONTROLLI

5.4.1 GESTIONE ACCESSI

5.4.1.2 PROCEDURE DI INGRESSO NELLA SEDE LEGALE DELL'AGENZIA

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà essere dotato di permessi di accesso per ogni lavoratore e per gli eventuali mezzi di lavoro; per ottenere tali permessi, l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori/lavoratori autonomi che debbano entrare nell'edificio della Sede dovranno presentare preventivamente i seguenti dati al DL/RdC i seguenti dati:

- Nome e cognome,
- Data e luogo di nascita,
- Residenza,
- Domicilio (se diverso dalla residenza),
- Targa di eventuale mezzo di lavoro che dovrà accedere nell'autorimessa dell'edificio della Sede,
- Data di inizio e fine di accesso alla Sede.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'accesso, ai lavoratori verrà consegnato un badge da conservare per la durata prevista stabilita in occasione della richiesta. Gli orari di lavoro saranno quelli adottati nella Sede; qualora si intenda lavorare in orari differenti si dovranno prendere accordi specifici con la Direzione Lavori/RdC, sulla base dei regolamenti vigenti per le attività fuori orario.

I Direttori Lavori/Responsabili di Contratto, a seconda del locale interessato dall'intervento, daranno precise indicazioni sulle procedure da seguire, in fase di riunione di coordinamento delle ditte esecutrici.

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 06
ISER-SPPCAS	6. GESTIONE DEL DOCUMENTO	

6. GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento non deve essere redatto solo nei casi in cui:

1. non vi siano interferenze
2. i lavori da eseguirsi comportino l'installazione di un cantiere temporaneo e mobile per il quale venga redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. i casi di mera fornitura di materiali o attrezzature,
4. i casi di servizi di natura intellettuale.
5. i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del DLgs 81/08 .

Nel caso 1 è preferibile indicare nei documenti di gara che l'importo per gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è nullo.

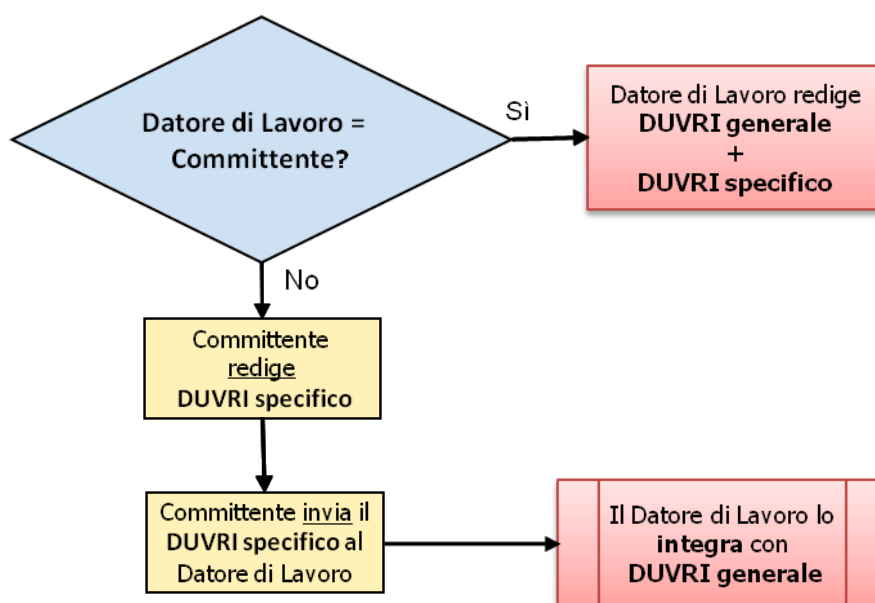
Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro committente.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Pertanto, quando il Committente non è un Datore di Lavoro, il committente si deve coordinare col datore di lavoro per la redazione del documento: l'allegato 06 deve essere inviato al Datore di Lavoro che lo integra con la parte di sua competenza.

Lo schema che segue sintetizza quanto sopra descritto:

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 06
ISER-SPPCAS	6. GESTIONE DEL DOCUMENTO	



Il committente ha l’obbligo di segnalare la persona responsabile dell’applicazione del DUVRI e che si occuperà anche dei relativi aggiornamenti, in funzione dello svolgimento delle attività interessate.

Il documento unico dovrà essere allegato alla gara d’appalto ed essere archiviato con le modalità e i tempi previsti per tutti gli altri documenti di gara.

La S.A. che si aggiudica i lavori ha la facoltà di presentare osservazioni e proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza in base alle proprie esperienze.

Ogni verbale di coordinamento/cooperazione, ordine di servizio o verbale di sopralluogo venga emesso in relazione ai lavori specifici oggetto del DUVRI costituisce aggiornamento del documento stesso.

Lo schema che segue illustra le diverse fasi di gestione del DUVRI.

 Sede Legale	Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze <i>Art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.</i>	DUVRI REV. 06
ISER-SPPCAS	6. GESTIONE DEL DOCUMENTO	

